

BANCA PASSIVA

CAGLIARI, 02/05/2022

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1.

Il Cliente dichiara di aver concordato con la Banca Proponente o Istituto di pagamento con funzioni di Banca Proponente le modalità di identificazione, bilateralmente efficaci, e di autenticazione dei flussi scambiati.

Articolo 2.

1. Il Cliente garantisce l'autenticità e provenienza delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati alla Banca, si impegna a non revocarle ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla normativa sui sistemi di pagamenti, nonché ad accettare i flussi elettronici, firmati se del caso digitalmente che gli sono destinati. Resta fermo il diritto del Cliente di negare che un'operazione di pagamento sia stata autorizzata od affermare che sia stata eseguita in modo inesatto alle condizioni indicate nella vigente legislazione sui sistemi di pagamento.
2. I Certificati allegati alle firme digitali apposte ai flussi scambiati tra Cliente e Banche Passive devono essere rilasciati da Certificatori iscritti nell'apposito Elenco dei Certificatori predisposto e gestito dal CBI.
3. A decorrere dalla data di attivazione del Servizio di Firma, la Banca Passiva garantisce al Cliente la ricezione, l'apertura delle buste informatiche e la possibilità di lettura dei flussi dotati di Firma, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il Cliente stesso sia o meno in grado di inviare flussi firmati digitalmente.
4. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza in materia di comunicazione alla clientela, in relazione agli effetti giuridici che la legislazione vigente attribuisce alla firma, la Banca Passiva che, invia flussi firmati digitalmente ha il diritto di addebitare al Cliente il costo di dichiarazioni e/o documenti cartacei ulteriori, richiesti dal medesimo che confermino la provenienza e/o l'autenticità ovvero riproducano o confermino il contenuto di flussi firmati digitalmente.
5. Il Cliente mittente ha il diritto di opporsi ad eventuali richieste della Banca Passiva di invio di lettere di manleva ed altre simili a contenuto confermativo di flussi firmati digitalmente.

Articolo 3.

La Banca Passiva si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il Servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal Cliente medesimo.

Articolo 4.

1. La Banca Passiva si impegna ad inviare giornalmente i flussi elettronici contenenti i "saldi" e "movimenti" entro termini temporali tali da garantire la disponibilità degli stessi al Cliente entro le ore 8,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione in conto delle operazioni.
2. La Banca Passiva si impegna ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del Cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea.

Articolo 5.

La Banca Passiva si impegna a fornire messaggi di "stato di avanzamento" a fronte di ogni flusso dispositivo da essa ricevuto nei casi espressamente previsti. Detti messaggi devono essere inviati o messi a disposizione dalla Banca Passiva nel corso dell'arco temporale di un'ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi.

1. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge relativo alla tenuta ed alla conservazione della documentazione concernente le attività svolte per lo scambio dei flussi, il Cliente e la Banca Passiva sono tenuti a conservare la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica, secondo modalità anche elettroniche che consentano la inalterabilità e consultabilità dei dati stessi e, dunque, la possibilità di reperirli e stamparli in forma leggibile presso le parti.
2. Il Cliente prende atto che analogo obbligo grava su tutti gli altri soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio.

Articolo 7.

La conservazione delle registrazioni relative alle disposizioni di incasso e pagamento potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in esse contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.

Articolo 8.

In caso di controversia, le parti contraenti convengono che la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 farà prova tra le parti contraenti.

Articolo 9.

Nel caso in cui il Cliente rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, il Cliente stesso riconosce efficacia probatoria prevista alle registrazioni effettuate dalla Banca.

Articolo 10.

La Banca Passiva resta estranea ad ogni responsabilità derivante sia dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute, sia da disservizi che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi inviati dalla medesima Banca al Cliente.

Articolo 11.

Il Cliente dichiara di tenere indenne la Banca Passiva da ogni conseguenza dannosa che potesse derivare anche da terzi che abbiano avuto accesso alla stazione di lavoro del Cliente senza l'autorizzazione di quest'ultimo.

Articolo 12.

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni del Servizio, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, le norme di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e relative disposizioni di attuazione.
2. Le parti, nell'ambito del periodo di efficacia del presente contratto, hanno facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di efficacia del recesso), con comunicazione inviata nel rispetto delle modalità indicate nel successivo art. 15. Se il cliente è consumatore o microimpresa il suddetto termine di preavviso è di due mesi.

Articolo 13.

Nel caso di recesso della Banca ovvero del Cliente, la Banca medesima è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno precedente la data di efficacia del recesso.

Articolo 14.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento.

Articolo 15.

Ferma restando la validità delle comunicazioni elettroniche effettuate ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tutte le comunicazioni tra le parti previste dal presente contratto, o comunque ad esso riferentesi, saranno effettuate tramite la Funzione di gesti one documentale CBI ovvero a mezzo di raccomandata A.R.